INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI TRASPORTI E DI PARCHEGGI

Art. 10

Procedure di approvazione di progetti di opere concernenti reti ferroviarie o di impianti aeroportuali

Il termine di cui all'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 385, e' prorogato fino al 31 dicembre 1994.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1994, non più in vigore dal 31 gennaio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti in materia di trasporti e di parcheggi
Estremi	Decreto-legge 30 novembre 1994, n. 660
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-in-materia-di-trasporti-e-di-parcheggi-660-1994/art-10-procedure-di-approvazione-di-progetti-di-opere-concernenti-reti/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it